



Cogeme s&t[®]

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Cogeme Set S.p.A. in merito al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della Cogeme Set S.p.A. convocata il 29 e 30 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione relativo alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 125 *ter* del D.Lgs. 58/98 ("T.U.F.") e degli articoli 84 *ter*, 73 e 93 e dell'all. 3A del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti").

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Cogeme Set S.p.A. in merito al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria della Cogeme Set S.p.A. convocata il 29 e 30 aprile 2011, rispettivamente in prima e seconda convocazione relativo alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 125 *ter* del D.Lgs. 58/98 ("T.U.F.") e degli articoli 84 *ter*, 73 e 93 e dell'all. 3A del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti").

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede ordinaria per deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articolo 2357 e seguenti del codice civile.

Di seguito vengono indicati brevemente i termini e le modalità di acquisto e disposizione delle azioni proprie della Società ai sensi dei quali il Consiglio propone di chiedere all'Assemblea il rinnovo della relativa autorizzazione.

1) Le motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Vi ricordiamo che con deliberazione assunta in data 15 dicembre 2009 l'Assemblea ordinaria dei soci aveva autorizzato il Consiglio di Amministrazione della Cogeme Set S.p.A. ad acquistare e alienare azioni proprie entro il limite massimo previsto dall'art. 2357 codice civile, pari alla quinta parte del capitale sociale al momento della delibera, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010 e, comunque, per un periodo non eccedente la durata massima consentita dalla legge vigente.

Tenuto conto che il periodo di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – di cui il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto avvalersi - si concluderà con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010, il Consiglio di Amministrazione ritiene utile e opportuno proporre ai Signori Azionisti di procedere al rilascio di una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, in conformità alla normativa vigente, per il periodo di tempo intercorrente tra la data dell'autorizzazione e la data dell'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno 2011, per un periodo non eccedente la durata massima consentita dalla legge vigente come meglio di seguito specificato.

Tale autorizzazione è finalizzata, nell'interesse della Società, (i) a compiere eventuali investimenti anche per sostenere sul mercato la liquidità del titolo così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato, (ii) a dare esecuzione ad eventuali piani di incentivazione azionari riservati ad amministratori, dipendenti e collaboratori della società e/o delle sue controllate e (iii) a perseguire nell'ambito di progetti industriali eventuali operazioni di scambio con partecipazioni.

2) Numero massimo, la categoria e il valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione comporta l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di acquistare e/o alienare, in una o più volte fino ad un massimo di n. 12.346.928 azioni ordinarie della Società pari alla quinta parte del capitale sociale alla data della presente relazione, dovendo tener conto delle azioni proprie già detenute dalla Società e dalle società controllate o di quelle successivamente vendute, in conformità a quanto previsto dall'art. 2357, terzo comma, codice civile.

Le operazioni di acquisto, alienazione del codice civile, verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Gli acquisti e le alienazioni di azioni proprie dovranno essere eseguiti in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento CE n. 2273/2003, ove applicabile.

3) Informazioni per il rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile

Alla data odierna, la Società detiene n. 289.000 azioni ordinarie rappresentative del 0,468% dell'attuale capitale sociale pari a euro 30.867.320 diviso in n. 61.734.640 azioni ordinarie. Le società controllate non detengono azioni della Società.

Le operazioni di acquisto e disposizione avverranno in osservanza delle applicabili disposizioni normative e verranno contabilizzate secondo i principi contabili applicabili.

4) Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione è richiesta per il periodo di tempo intercorrente tra la data in cui la convocata Assemblea avrà adottato la relativa deliberazione e la data dell'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno 2011 e, comunque, per un periodo non eccedente la durata massima consentita dalla legge vigente.

5) Corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo nonché le valutazioni di mercato sulla base delle quali gli stessi sono stati determinati.

Gli acquisti potranno essere effettuati per un prezzo non inferiore del 20% e non superiore del 5% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione di acquisto, fermo restando che il corrispettivo non potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni.

L'alienazione di azioni proprie potrà avvenire, invece, ad un corrispettivo unitario comunque non inferiore al 90% della media dei prezzi ufficiali di riferimento registrati nei 5 giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato in caso di cessione di azioni in esecuzione dei piani di incentivazione azionaria.

6) Modalità attraverso le quali gli acquisti saranno effettuati e, se conosciute, quelle attraverso le quali le alienazioni saranno effettuate

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli articoli 132 del T.U.F. e dell'articolo 144- bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Pertanto, gli acquisti saranno effettuati esclusivamente, ed anche in più volte per ciascuna modalità, sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Gli acquisti potranno, anche, essere effettuati, in conformità alle condizioni previste dalle prassi di mercato di cui all'art. 180, comma 1, lett. c), del T.U.F. inerenti: a) all'attività di sostegno della liquidità del mercato e b) all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. "magazzino" titoli, approvate con delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009.

Le operazioni di vendita delle azioni proprie in portafoglio saranno invece effettuate nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa l'alienazione sul mercato, fuori dal mercato, o mediante scambio con partecipazioni nell'ambito dei progetti industriali, o in esecuzione dei piani di incentivazione azionaria.

La Società informerà il pubblico e la Consob, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

7) Riduzione di capitale sociale

Il Consiglio precisa che allo stato non è prevista l'ipotesi di acquisti volti alla riduzione del capitale sociale.

Per tutto quanto precede Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'assemblea, preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione,

delibera

A) di autorizzare, ai sensi dell'articolo 2357 e seguenti del codice civile, l'acquisto e la disposizione di azioni proprie della Società, per il quantitativo, il prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:

(i) numero massimo di n. 12.346.928 azioni ordinarie – o il minor numero tenuto conto delle azioni proprie già detenute dalla Società (n. 289.000), dalle società controllate e di quelle successivamente vendute - pari alla quinta parte del capitale sociale alla data della presente relazione. per il periodo di tempo intercorrente tra la data dell'Assemblea di autorizzazione e la data dell'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'esercizio 2011 e, comunque, per un periodo non eccedente la durata massima consentita dalla legge vigente.

(ii) Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli articoli 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 144- bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n.

11971/99 e successive integrazioni e modificazioni, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Pertanto, gli acquisti saranno effettuati esclusivamente, ed anche in più volte per ciascuna modalità, sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

(iii) Gli acquisti potranno essere effettuati per un prezzo non inferiore del 20% e non superiore del 5% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione di acquisto, fermo restando che il corrispettivo non potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni .

Gli acquisti potranno, anche, essere effettuati, in conformità alle condizioni previste dalle prassi di mercato previste dall'art. 180, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 inerenti: a) all'attività di sostegno della liquidità del mercato e b) all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. "magazzino" titoli, approvati con delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009.

(iv) Le operazioni di vendita delle azioni proprie in portafoglio saranno invece effettuate nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa l'alienazione sul mercato, fuori dal mercato, o mediante scambio con partecipazioni nell'ambito dei progetti industriali, o in esecuzione dei piani di incentivazione azionaria, ad un corrispettivo unitario comunque non inferiore al 90% della media dei prezzi ufficiali di riferimento registrati nei 5 giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato in caso di cessione di azioni in esecuzione dei piani di incentivazione azionaria.

(v) Gli acquisti e le alienazioni di azioni proprie dovranno essere effettuati in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento CE n. 2273/2003, ove applicabile.

B) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e/o all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e, comunque, per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti e per provvedere all'informativa al pubblico e alla Consob in relazione alle operazioni qui autorizzate, ai sensi della normativa applicabile."

Milano, 23 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
(Il Presidente)
Maurizio Testa